



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

ORDINANZA N. 31 DEL 12-04-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO

**Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO DI MATERIALI
PRESSO LA CAVA G & B SAS, SITA IN VIMODRONE VIA
CAZZANIGA SNC**

IL SINDACO

Vista la comunicazione inviata da ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco e Sondrio prot. 6005 del 08/04/2019, dalla quale si evince che le terre e rocce prodotte presso il sito di via Emilio Bianchi snc del Comune di Merate e qualificate come sottoprodotti, risultano, a seguito di analisi effettuate da ARPA, contaminate da Arsenico con evidenze di superamento della CSC per la destinazione a verde pubblico da considerarsi dei rifiuti e rilevato pertanto che le stesse terre sono state utilizzate all'interno dell'area di via Cazzaniga in modo difforme da quanto previsto dalla normativa.

Rilevato che, come prescritto dall'ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco e Sondrio devono essere attivate le procedure previste dall'art. 242 del D.L.gs 152/2006.

Visto il verbale del Comando di Polizia Locale di Vimodrone delle attività di controllo terre e rocce da scavo depositate presso l'area di proprietà della società CAVA G & B S.A.S, di Wlater Galbiati e C. sita in Vimodrone via Cazzaniga SNC, in data 09/04/2019 prot. 6154.

Rilevato che l'intervento di sistemazione delle sponde del laghetto che autorizza i movimenti terra è oggetto di permesso di Costruire nr. PE/2015/00104/ PDC Suap. relativamente all'area identificata catastalmente al

- foglio n. 6
- mappali n. 72 – 96 – 97 -98 – 101 – 102 – 111 – 112 – 113 – 144 – 145 – 252 – 267.

Visto l'art. 242 comm. 1 del D. L.gs 152/06 che testualmente prevede che : “ Al verificarsi di un evento vengano messe in opera entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione e se ne dia immediata comunicazione ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 304 comma 2.....”

Rilevato, nelle more delle attività di cui sopra, che l'utilizzo di ulteriori terre e rocce da scavo all'interno del cantiere renderebbe più difficoltoso l'identificazione dei lotti di terreno provenienti da Merate e contaminati da arsenico e che allo stato senza un preventivo piano di

indagine dal predetto cantiere non possono essere allontanati terreni, se non qualificati come rifiuti.

Rilevato altresì che il deposito di tale materiale interessa la sistemazione delle sponde del laghetto di pesca “ G&B Cava Gaggiolo” utilizzato per la pesca sportiva e che il materiale depositato qualificato come rifiuto può essere entrato in contatto con le acque dove si pratica tale attività.

Ritenuto di sospendere la prosecuzione dell’attività ittica nelle more delle necessarie verifiche sullo stato delle acque, che potrebbero essere state contaminate dai predetti terreni.

Ritenuto che quanto sopra riportato può condurre a situazioni di pericolo e di rischio sanitario e di contaminazione dell’ambiente.

Considerato che la proprietà dell'area in oggetto risulta in capo alla società la CAVA G & B S.A.S, di Walter Galbiati e C., sita in Vimodrone via Cazzaniga SNC.

Rilevato che durante le attività svolte come Polizia Locale l’Arch. BONORI Piercarlo, direttore dei lavori del permesso di costruire sopra citato nr. PE/2015/00104/PDC Suap veniva verbalmente diffidato dall’effettuare: "movimentazioni terre, sia in entrata che in uscita, dalle aree in cui sono state depositate le terre provenienti da Merate".

Visto l’art.50, c.5, del TUEL che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Accertata la presenza di una situazione di imminente pericolo e pertanto l'urgenza di provvedere.

ORDINA

Alla società CAVA G & B S.A.S, di Walter Galbiati e C., proprietaria dell’ area sita in Vimodrone via Cazzaniga SNC identificata catastalmente al foglio n. 6, mappali n. 72 – 96 – 97 -98 – 101 – 102 – 111 – 112 – 113 – 144 – 145 – 252 – 267, nelle persone di Galbiati Flavio Alex, Galbiati Miriam Rita, Galbiati Walter Claudio in qualità di Socie e titolari di cariche o qualifiche, come risultanti dalla visura camerale, nonché al direttore dei lavori Arch. Bonori Piercarlo

- di provvedere immediatamente alle attività previste dall’art. 242 del del D.L.gs 152/2006;
- di sospendere da subito come già ordinato verbalmente al Direttore dei Lavori Arch. BONORI Piercarlo, movimentazioni terre, sia in entrata che in uscita, dalle aree in cui sono state depositate le terre provenienti da Merate";
- di sospendere da subito la prosecuzione dell’attività ittica nelle more delle necessarie verifiche sullo stato delle acque

DISPONE

Che la presente venga notificata

-alla società CAVA G & B S.A.S, di Wlater Galbiati e C., proprietaria dell' area sita in Vimodrone via Cazzaniga SNC identificata catastalmente al foglio n. 6, mappali n. 72 – 96 – 97 -98 – 101 – 102 – 111 – 112 – 113 – 144 – 145 – 252 – 267,

nelle persone di Galbiati Flavio Alex, Galbiati Miriam Rita, Galbiati Walter Claudio in qualità di Socie e titolari di cariche o qualifiche;
pec. cavasas@legalmail.com

-al direttore dei lavori Arch. Bonori Piercarlo
pec. piercarlo.bonori@archiworldpec.it

L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, all'Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione in danno , nonché all'applicazione della sanzione pecuniaria di legge.

COMUNICA

- che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico arch. Carlo Tenconi;
- che la documentazione relativa al procedimento è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile previa richiesta di accesso agli atti amministrativi negli orari di apertura al pubblico;
- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, per la parte di rispettiva competenza, della notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Veneroni Dario